

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 NOV. 2000

=====

ADDI' 14 NOV. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: GARGANO

DELIBERAZIONE N° 2296

OGGETTO: Atto di controllo. Deliberazione ARSIAL 2 agosto 2000, n. 396/CD concernente: "Approvazione del bando di gara per l'affidamento del programma di studio, ricerca e sperimentazione sulla presenza di residui di organoclorurati nelle matrici ambientali e nelle colture agrarie dell'Agro Pontino, dell'Agro Romano e della Maremma Laziale."  
ANNULLAMENTO. SCADENZA 19 novembre 2000



**OGGETTO:** Atto di controllo - Deliberazione ARSIAL 2 agosto 2000 n.396/CD concernente: "Approvazione del bando di gara per l'affidamento del programma di studio, ricerca e sperimentazione sulla presenza di residui di organoclorurati nelle matrici ambientali e nelle colture agrarie dell'Agro Pontino, dell'Agro Romano e della Maremma Laziale"

**ANNULLAMENTO. SCADENZA 19 novembre 2000.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore per le Politiche dell'Agricoltura;

**VISTA** la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 concernente: " Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL);

**VISTO** il comma 2 dell'art. 1 e l'art. 3 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI** gli artt. 1 e 2 della LR n.25/1996 ;

**VISTA** la deliberazione ARSIAL n.396/CD/2000 di cui all'oggetto, pervenuta al controllo regionale in data 10 agosto 2000;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 14, comma 15 della citata legge regionale, "l'attività di vigilanza e controllo" sulle deliberazioni adottate dall'ARSIAL è sospesa nei periodi "dal 31 luglio al 10 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio" di ogni anno;


**RITENUTO** che, pur condividendo l'intenzione espressa dall'Agenzia con il provvedimento di cui all'oggetto, in quanto scaturisce da un incarico affidato ad ARSIAL con provvedimento della Giunta regionale 15 febbraio 2000, n. 392, si ravvisano nell'atto in esame, dei vizi di legittimità che pregiudicano l'approvazione della predetta deliberazione da parte della Giunta regionale;

**CONSIDERATO** che la legge regionale n. 25/1996, nel recepire "i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni... opera secondo i principi di imparzialità, di trasparenza, di funzionalità e di distinzione delle competenze e delle responsabilità attribuite, rispettivamente, agli organi di governo e ai dirigenti regionali";

**CONSIDERATO** che con la deliberazione indicata in oggetto l'Agenzia intende aggiudicare il servizio tramite la procedura del pubblico incanto, ai sensi dell'art. 6, lett. a) del D.Lgs 157/95, secondo i criteri fissati nell'art. 23, comma 1, lett. b) del medesimo decreto, senza peraltro indicare il modo tramite il quale si tiene l'asta (es. offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo massimo o minimo stabilito e indicato in una scheda segreta dell'Amministrazione);

**ATTESO** che risultano allegati alla deliberazione n. 396/CD/2000, e parti integrante della medesima, il bando di gara (Allegato n. 1) per l'affidamento del servizio in argomento, il relativo capitolato tecnico (Allegato n. 2) e l'estratto del bando di gara (Allegato n. 3);

**CONSIDERATO** altresì, che dal testo della deliberazione in oggetto l'Agenzia intende costituire "la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali pervenute ad ARSIAL così composta:



- 1) Direttore Generale di ARSIAL, con funzioni di presidente, che potrà avvalersi di un dipendente dell'Agenzia, con una classificazione professionale non inferiore alla categoria C, con funzioni di segretario;
- 2) 2 (due) esperti, con specifica esperienza professionale di almeno 10 anni in materia di ricerca e sperimentazione in agricoltura e/o partecipazione a Commissioni di valutazione di progetti di ricerca per conto di Enti pubblici a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale. I due membri esperti saranno nominati con apposito provvedimento dal Direttore Generale di ARSIAL".

**ATTESO** che la previsione contenuta nell'art. 12 del capitolato tecnico, nel quale si prevede che la citata Commissione viene nominata "dal Comitato Direttivo di ARSIAL" e costituita con i componenti sopra riportati, contrasta con il disposto normativo di cui agli artt 1 e 2 della LR 25/1996, in precedenza citati, in quanto la competenza dell'approvazione degli atti relativi alla procedura di appalto, nonché la nomina della Commissione, spettano alla dirigenza di ARSIAL, la quale provvederà nel disposto dell'art. 21 della Legge n. 109/94 in ordine all'assenza in capo alla Commissione del potere di concludere il procedimento;

**RITENUTO** che dall'esame dell'allegato n. 1 (bando di gara), sono state riscontrate le seguenti anomalie:

- poiché lo scopo della deliberazione di cui all'oggetto è quello di aggiudicare, tramite la procedura del pubblico incanto, il servizio in argomento e, non quello di formulare una graduatoria dei concorrenti partecipanti al bando, contrasta con la normativa vigente in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi la formulazione adottata dall'Agenzia nel bando di gara con la quale la medesima "in caso annullamento aggiudicazione o risoluzione contratto, .... si riserva facoltà interpellare gli altri proponenti secondo modalità indicate capitolato tecnico";
- l'ARSIAL può procedere all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta **valida** o di non procedere ad aggiudicazione ma, non può, così come riportato nel bando, "procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta o non procedere all'aggiudicazione";
- non appare altresì plausibile, rispetto al meccanismo dell'asta pubblica posto in essere, la dicitura: "il presente bando non vincola in alcun modo ARSIAL all'espletamento della gara";
- in previsione del fatto che la procedura di aggiudicazione avverrà secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, nel punto 16 del bando, nel quale viene elencata a "pena di inammissibilità", la documentazione da inviare all'Agenzia, non figura l'offerta economica relativa al prezzo complessivo del servizio appaltato;
- il punto f) del predetto art. 16 del bando di gara, dovendo aggiudicare il servizio e non il progetto di cui all'oggetto, deve, quindi, propriamente denominarsi progetto esecutivo e non proposta progettuale;

**RITENUTO** che dall'esame dell'allegato n. 2 (capitolato tecnico), sono state riscontrate le seguenti anomalie:

- l'intestazione del capitolato tecnico in argomento, prevede l'"invito per la presentazione di proposte progettuali". In analogia a quanto espresso nel capoverso precedente deve più correttamente parlarsi di "invito per la presentazione di progetti esecutivi";



L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA



- l'art. 12 prevede la nomina da parte del Comitato Direttivo di ARSIAL della "Commissione della valutazione delle proposte". In virtù di quanto in precedenza illustrato e nel rispetto del principio della separazione dei compiti previsti dagli artt 1 e 2 della LR 25/1996;
- parte delle competenze previste dall'art. 12 rientrano tra le funzioni del responsabile unico del procedimento di cui all'art. 11 del capitolato tecnico, il quale può avvalersi dei dipendenti dell'Agenzia e di consulenti esterni esperti in materia di ricerca e sperimentazione in agricoltura;
- per le motivazioni di cui sopra, il responsabile unico del procedimento è deputato allo svolgimento delle funzioni previste nell'art. 13, per cui non appare conforme alle norme vigenti la creazione di un "Comitato permanente di vigilanza nominato con provvedimento del Comitato Direttivo di ARSIAL";
- in previsione del fatto che la procedura di aggiudicazione avverrà secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, nel successivo art. 17 tra i criteri di valutazione non figura l'offerta economica relativa al prezzo complessivo del servizio appaltato;
- di conseguenza la tabella n. 6 denominata "criteri di valutazione", tramite la quale ARSIAL valuta le proposte pervenute e assegna alle medesime un relativo punteggio, al criterio "Organizzazione del lavoro", lett. a) "Offerta economica", viene assegnato un punteggio da 0 a 20, a fronte di un punteggio massimo di 40 punti riconosciuto al criterio qualitativo n. 1 relativo alla "Metodologia di lavoro". Tutto ciò in contrasto con la normativa vigente sugli appalti pubblici, la quale prevede che il prezzo deve avere un peso congruo rispetto all'appalto, ossia essere almeno pari all'elemento qualitativo che pesa di più. Pertanto, all'offerta economica deve essere attribuito un punteggio pari a 40.
- l'art. 22 prevede la possibilità di "un acconto fino al 30%" dei costi ammissibili al progetto, con ciò contravvenendo all'art. 5 della Legge n. 140/97 che vieta alle pubbliche amministrazioni "di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di appalti di lavori, di forniture e di servizi";

*Tenuto conto che*  
**SENTITA** la competente Commissione consiliare permanente; *non ha fatto pervenire,*  
*alla data odierna, il parere richiesto;*  
**VISTO** l'art. 17 della legge n. 127/1997;

### DELIBERA


Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo.

Di annullare per i vizi di legittimità indicati nelle premesse la deliberazione ARSIAL 2 agosto 2000, n. 396/CD, ai sensi del 4° e 6° comma dell'art. 14, della legge regionale n. 2/95.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



16 NOV. 2000